

Art. 1

ARCS APS Arci Culture Solidali APS (già ARCS Arci Culture Solidali)

1. L'Associazione di Promozione Sociale denominata "ARCS Arci Culture Solidali APS" a seguire definita **ARCS APS**, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, è un'associazione no profit, di cooperazione, solidarietà e volontariato nazionale e internazionale. E' un'organizzazione non governativa iscritta all'elenco dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con decreto n.2016/337/000132/3, in qualità di soggetto di cui all'art.26 della L.125/2014 .

ARCS APS è nata per volontà delle/dei socie/soci ARCI e si riconosce appieno nelle finalità e negli indirizzi dell'Associazione ARCI, mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimoniale, di articolazione, competenza e decisionale a livello organizzativo e di governance.

2. ARCS APS è associazione indipendente da enti, pubblici e privati aventi scopo di lucro sia italiani che stranieri.

Art. 2

Sede legale e sedi operative

ARCS APS ha sede legale in Italia, a Roma in via Monti di Pietralata 16 e sedi operative e/o uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune deliberato dall'Assemblea non necessita di modifiche statutarie.

Art. 3

Finalità

ARCS APS è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare contribuendo a:

- l'affermazione dei valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza, dei diritti universali e della giustizia globale.
- La lotta ad ogni forma di povertà, di discriminazione ed esclusione sociale e politica.
- La promozione sociale e culturale di cittadine e cittadini, attraverso l'affermazione della partecipazione e dell'ownership democratica e tramite il rafforzamento delle relazioni di cooperazione tra comunità e tra territori
- L'affermazione e la tutela delle pari opportunità, e dell'empowerment di genere, in adesione ai principi della CEDAW – Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna
- La conoscenza diffusa e l'attuazione dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
- L'attuazione dei codici e delle convenzioni internazionali che regolano l'intervento umanitario
- La valorizzazione delle comunità e culture indigene
- La tutela e il sostegno alle attiviste e attivisti per i diritti umani
- La diffusione, conoscenza e valorizzazione dei principi fondativi dell'Unione Europea
- L'affermazione di stili di vita consapevoli e socialmente sostenibili

- La tutela e valorizzazione di tutti i beni comuni.

Art. 4


Attività e settori di intervento

Per il raggiungimento delle predette finalità, ARCS APS esercita, in via esclusiva o principale, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri associati ed avvalendosi in modo prevalente della loro attività di volontariato, le seguenti attività di interesse generale, così come indicate nell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, a favore di associati, loro familiari o di terzi:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2. Le attività di interesse sopra indicate saranno esercitate da ARCS APS attraverso programmi e progetti in Italia e in campo nazionale, europeo e mondiale, con differenti partner, donatori e sostenitori e per il proprio tessuto associativo, cittadine e cittadini e comunità, nei seguenti settori:

- solidarietà, cooperazione e volontariato internazionale allo sviluppo.
- informazione, sensibilizzazione ed educazione formale e informale alla pace, alla cittadinanza mondiale, allo sviluppo, al consumo critico, consapevole e sostenibile.
- emergenza ed aiuto umanitario
- cooperazione culturale e valorizzazione e tutela del patrimonio culturale
- cooperazione decentrata allo sviluppo
- sovranità alimentare
- tutela ambientale
- ricerca e documentazione
- impiego di giovani in servizio civile volontario
- scambio e volontariato internazionale e mobilità anche giovanile attraverso: programmi di servizio civile nazionale ed internazionale; servizio volontario europeo (SVE);
- programmi di formazione e stage in Italia e all'estero di completamento e sostegno ai percorsi di istruzione secondaria e universitaria in convenzione con istituzioni scolastiche e universitarie ed Enti di ricerca e formazione;
- campi di lavoro e conoscenza e viaggi consapevoli



- promozione e costituzione di reti e coalizioni solidali a livello nazionale, europeo e mondiale

3.L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

4.in generale sono potenziali settori di intervento dell'associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e all'art.2 del Decreto Impresa Sociale (D.lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

5.L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art.5

Sostenitori e donatori

Rispetto ai principali scopi e campi di attività sono sostenitori e donatori privilegiati di ARCS APS in Italia e all'estero:

- socie e soci
- realtà associative e ong, comunità, cittadine e cittadini
- aggregazioni, coalizioni, forum e reti della società civile
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri italiani e Ambasciate e Consolati d'Italia
- istituzioni scolastiche, educative e formative, enti di ricerca Università, enti affini
- Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti Locali italiani, anche associati o consorziati
- Istituzioni governative, Istituzioni decentrate, Ambasciate e Consolati, Agenzie per la cooperazione internazionale allo Sviluppo di altri Paesi
- Consiglio d'Europa e Direzioni Generali e
- Agenzie della Commissione Europea
- Organizzazioni e Agenzie Internazionali e delle Nazioni Unite
- Fondazioni Bancarie e private italiane e internazionali
- Fondazioni di Comunità
- Fondazioni ed enti religiosi
- aziende private ed enti profit che perseguono le proprie finalità in ottemperanza a quanto indicato nel decreto legislativo 231/2001 revisionato nel 2013 e alle Linee Guida dell'OCSE sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e ad altri indicatori internazionali in relazione ai codici etici per il rispetto del lavoro dignitoso

Art.6

Le socie e i soci

1. Possono aderire ad ARCS APS le donne, gli uomini e le organizzazioni impegnate in attività di volontariato, solidarietà, scambio e cooperazione

internazionale e decentrata, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche dei diritti, per la promozione sociale della persona e delle comunità: senza limitazioni rispetto alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, ed essendo state/i ammesse/i con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le socie e i soci di ARCS APS versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. L'accesso ai libri sociali è definito da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Lo status di socia/socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti al successivo comma 3. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Si considerano cause di decadenza dalla qualità di socia/socio:

- a) il mancato versamento delle quote sociali, anche a seguito di specifico richiamo formale da parte degli Organismi dirigenti;
- b) eventuali comportamenti, tanto in sede nazionale che internazionale, in palese contrasto con lo Statuto, le deliberazioni assunte dagli organismi e le posizioni ufficiali di rilevanza politica, strategica e programmatica di ARCS APS.

4. Il decadimento da socia/socio, proposto dal Consiglio Direttivo deve essere votato ed approvato dall'Assemblea.


5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Art. 7

Gli organismi nazionali

Sono organismi di ARCS:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) L'Organo di Controllo e Revisione
- e) Il Collegio dei Garanti



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page, below the list of ARCS organisms.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea, costituita dalle socie e dai soci di ARCS APS ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo quanto indicato dagli articoli seguenti. Approva le linee programmatiche politiche e operative generali e annuali di ARCS APS.

1. L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno 2 (due) volte all'anno. Essa, inoltre, può essere convocata dal Consiglio ogniqualvolta tale organismo ne ravvisi la necessità, e/o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) delle/dei socie/soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo posta elettronica, con avviso di ricevimento, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. Nella stessa lettera, insieme all'ordine del giorno, vengono indicati il giorno e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ARCS APS e in sua assenza da un suo delegato all'interno del Consiglio. Il Presidente dell'Assemblea nomina all'inizio di ogni seduta un Segretario e, nelle Assemblee elettive, tre scrutatori.

Ogni socia/socio ha diritto ad un voto. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore dirimente.

In prima convocazione le deliberazioni in sede ordinaria sono valide con la presenza del 60% (sessanta per cento) degli associati e con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole del 51% dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi. In sede straordinaria le deliberazioni sono valide con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole dei 3/5 (tre quarti) dei votanti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Il voto è di norma palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% (venti per cento) degli aventi diritto presenti in assemblea.

Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e, laddove ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Sociale;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera sull'esclusione degli associati;
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sul programma e sulle attività di ARCS APS
- f) delibera sulle quote e/o contribuzioni associative
- g) delibera sulle eventuali cooptazioni di componenti negli organismi
- h) delibera sulle eventuali sanzioni a carico delle socie e dei soci, su proposta del Collegio dei Garanti

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

3. L'Assemblea Congressuale

Ogni 4 (quattro) anni, in conformità con il mandato previsto per gli Organismi dirigenti, l'Assemblea assume il carattere e le funzioni di Assemblea Congressuale, e a tale scopo viene convocata dal Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea Congressuale è composta da tutti gli associati e ha il compito di discutere e approvare l'eventuale nuovo statuto; nominare e revocare i componenti degli organi sociali, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organismo di controllo e il Presidente, con l'impegno a promuovere un'adeguata rappresentanza di genere

L'Assemblea Congressuale, al momento del suo insediamento, elegge una Presidenza che ne dirige e coordina i lavori.

Il voto avviene di norma a scrutinio palese, salvo che non venga richiesto a scrutinio segreto da almeno il 20% (venti per cento) degli aventi diritto.

L'Assemblea Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza del 51% dei soci.

Delibera con la maggioranza del 51% dei presenti.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente di ARCS APS, eletto dall'Assemblea Congressuale è il principale garante e promotore della divulgazione e dell'attuazione delle finalità e degli obiettivi statuari dell'associazione e ne esercita la legale e politica rappresentanza. E' componente del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione di ARCS APS. Il Presidente provvede a quanto nel presente statuto non sia demandato alla competenza di altri organi e soggetti. Agisce in nome e per conto dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi. Resta in carica 4 (quattro) anni ed è eleggibile per un massimo di 2 (due) mandati.

2. Il Presidente:

- cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali
- convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte, garantendone il rispetto e l'esecuzione dei deliberati
- propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti, del Direttore, del Tesoriere, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Vigilanza di ARCS APS
- presenta all'assemblea per l'approvazione le proposte di bilanci consuntivi e preventivi elaborati dagli organismi per la loro approvazione

3. Il Presidente può conferire al/ai Vicepresidente/i, ai componenti del Consiglio Direttivo e/o del Consiglio di Amministrazione deleghe e mandati specifici anche temporanei per funzioni di rappresentanza e per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di ARCS APS è l'organismo responsabile dell'esecuzione e implementazione delle linee programmatiche generali stabilite dall'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea Congressuale ed è costituito da un minimo di 23 (ventitré)



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

ad un massimo di 29 (ventinove) componenti scelti tra le persone fisiche associate o tra le persone indicate dagli eventuali enti giuridici associati. Il Consiglio Direttivo può operare eventuali sostituzioni come stabilito dal Regolamento e cooptazioni al massimo del 15% in più rispetto ai suoi componenti.

Dura in carica 4 (quattro) anni e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente di ARCS APS. È presieduto dal Presidente di ARCS APS, che nomina all'inizio di ogni seduta un Segretario.

2. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti e vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo di ARCS APS è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo Settore e ha le seguenti funzioni:

- nomina su proposta del Presidente il/i Vicepresidente/i, il Direttore, il Tesoriere e il Consiglio di Amministrazione
- stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea, verificandone l'attuazione
- predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea
- valuta, approva e predispone per l'approvazione dell'Assemblea i bilanci di cui all'art.11, comma 2-c del presente Statuto e, laddove ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale, sulla base di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art.11 comma 2-e
- predispone documenti politici e di indirizzo da sottoporre all'Assemblea, in particolare la programmazione annuale
- delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto
- propone all'Assemblea le eventuali sanzioni a carico di socie e soci e la decadenza dalla qualifica di socia/socio e predispone le eventuali richieste di cooptazione di componenti negli organismi
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria
- convoca l'Assemblea Congressuale
- predispone il Regolamento interno da presentare all'Assemblea
- decide sull'adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Enti, Istituzioni e Organismi nazionali, esteri ed internazionali
- delibera l'istituzione di sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza di ARCS APS sia in Italia che all'estero
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- stabilisce i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'associazione.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione di ARCS APS è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica 4 (quattro) anni. È composto da 7 (sette) componenti e ne fanno parte il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Direttore e il Tesoriere. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 (una) volta al mese su convocazione del Presidente di ARCS APS.

2. Il Consiglio di Amministrazione di ARCS APS ha la funzione della gestione ordinaria e straordinaria delle attività di ARCS sulla base delle linee programmatiche approvate dagli organismi.

In particolare:

- a) predispone la programmazione delle attività di progettazione annuale
- b) delibera, gestisce, verifica e valuta le attività progettuali su delega del Consiglio Direttivo
- c) entro il 30 aprile di ciascun anno predispone la bozza di bilancio di esercizio, presentata dal tesoriere in accordo con il direttore, formata dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre al Consiglio Direttivo che sarà tenuto ad approvarlo e a sottoporlo a sua volta all'assemblea dei soci entro il 30 giugno per la definitiva approvazione
- d) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio
- e) laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il Bilancio Sociale, da sottoporre al Consiglio Direttivo, che sarà tenuto ad approvarlo e a sottoporlo all'assemblea dei soci entro il 30 maggio per la definitiva approvazione
- f) risponde della corretta gestione del bilancio preventivo approvato
- g) redige le relazioni periodiche di attività
- f) predispone e propone le campagne di informazione, comunicazione e fund raising associativo e ne cura il coordinamento una volta approvate dagli organismi.

Art. 12

I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti di ARCS APS, nominati dal Consiglio Direttivo tra le/i propri/e componenti su indicazione del Presidente, restano in carica per 4 (quattro) anni. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione di ARCS APS.

2. I Vicepresidenti:

- rappresentano e sostituiscono il Presidente in Italia e all'estero in caso di sua assenza o impedimento e per sua delega
- coadiuvano il Presidente nell'espletazione dei propri mandati anche tramite mansioni per le quali sono specificatamente delegati
- tra i Vicepresidenti viene individuato quello con funzioni di vicario

Art. 13

Il Direttore



1. Il Direttore di ARCS APS è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo a cui è invitato ed è componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore:

- a) è responsabile del coordinamento funzionale e operativo in Italia e nelle sedi e uffici all'estero
- b) gestisce il rapporto operativo con gli Enti finanziatori di ARCS APS e le reti di partenariato progettuale nazionali e internazionali in relazione agli strumenti di progettazione di cui l'associazione decide di dotarsi per realizzare le attività

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

- c) predisporre le relazioni annuali di attività e il bilancio sociale da proporre al Presidente e al Consiglio di Amministrazione
- d) assumere altri compiti, anche temporanei, su richiesta e delega del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere di ARCS APS è nominato su proposta del Presidente di ARCS APS dal Consiglio Direttivo a cui è invitato ed è componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di ARCS APS.

In particolare:

- a) redige il bilancio consuntivo e quello preventivo
- b) cura i rapporti di natura economica con il personale, i fornitori, i finanziatori e sostenitori, di concerto con il Direttore
- c) verifica e autorizza le operazioni di pagamento e riscossione, proponendo al Presidente eventuali deleghe per le operazioni di ordinaria amministrazione
- d) coordina l'ufficio amministrativo e di contabilità di ARCS APS, di concerto con il Direttore
- e) ha la responsabilità della tenuta dei documenti contabili di ARCS APS, che non devono lasciare la sede legale dell'Associazione: eccezioni in proposito, a fronte di esigenze documentate, possono essere decise congiuntamente con il Presidente

Art. 15

L'Organo di Controllo e Revisione

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16

Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti, eletto dall'Assemblea Congressuale, è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti con mandato della durata di 4 anni.

2. Il Collegio dei Garanti:

- a) interviene per dirimere le controversie sorte nell'ambito degli Organi sociali, tra i soci e gli stessi organismi, nonché in ordine all'interpretazione del Presente statuto, su ricorso delle parti
- b) si riunisce, quando necessario, per lo svolgimento dei propri compiti sulla base delle indicazioni previste dal "Regolamento" nazionale interno
- c) ha il compito di intervenire in ordine all'interpretazione del presente Statuto su sollecitazione dei soci e degli organismi dirigenti

Art. 17

Il Patrimonio

1. Il patrimonio di ARCS APS è costituito:

- a) dalle quote e contributi degli associati, dai contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, erogazione e sussidio o contributo pubblico o privato che dovessero pervenire all'ONG stessa;
- b) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- e) dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità social

Art. 18

Clausole finali e transitorie

1) Lo scioglimento di ARCS APS può essere deliberato solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, che nomina un liquidatore. Essa delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

2) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

3) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Domenico Di Maggio

